

FINANZIARIA 2011

ARTICOLO APPROVATO

«Articolo 7.

*Modifiche di norme in materia di trasferimenti
alle province per il servizio di vigilanza venatoria*

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: 'L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in un'unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società totalmente partecipate'».

ORDINI DEL GIORNO

PRESENTATI IN AULA

1. numero 438 "Iniziative a sostegno dell'attività faunistico-venatoria in Sicilia", dell'onorevole Beninati ed altri;
2. numero 500 "Iniziative legislative per consentire l'abbattimento elettivo della fauna selvatica dei 'suidi'", degli onorevoli Aricò e Caputo;
3. numero 502 "Approvazione del piano regionale faunistico-venatorio", dell'onorevole Ruggirello;